

Verbale di Accordo

Rifinanziamento delle prestazioni emergenziali COVID-19

In data 28 aprile 2021 si sono incontrati, in modalità da remoto, Assolavoro Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, di seguito le Parti.

Le Parti, sentita la Commissione Prestazioni che ha preventivamente analizzato lo stato di avanzamento delle prestazioni Ebitemp istituite per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, convengono sull'opportunità di intervenire su talune prestazioni con le modalità di seguito descritte.

1. Interruzione della prestazione “Indennità per isolamento domiciliare dovuto al Covid-19” e attivazione della nuova prestazione “Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza”

1. Preso atto del notevole incremento delle richieste della prestazione “Indennità per isolamento domiciliare dovuto al Covid-19” ed in considerazione dell'intervenuta evoluzione della normativa nazionale afferente la tutela sanitaria dei lavoratori durante il periodo di emergenza, le Parti concordano sulla necessità di interrompere la predetta prestazione a decorrere dalla data del 13/02/2021, già momentaneamente sospesa – congiuntamente all'intero pacchetto “Tutela Sanitaria per Covid” – da Ebitemp con riferimento alle domande pervenute fino al 12/02/2021 a causa dell'esaurimento del *plafond* originariamente individuato.

2. Alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, le Parti ritengono utile attivare la nuova prestazione “Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza”, di cui all'Allegato 1, che sostituisce integralmente la prestazione “Indennità per isolamento domiciliare dovuto al Covid-19” e si pone come obiettivo di garantire un sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori ai quali non è riconosciuta alcuna copertura da parte della normativa nazionale emergenziale (es. malattia Inps in caso di contagio/quarantena, etc.) né da istituti contrattuali e/o di natura previdenziale durante i periodi di isolamento/quarantena.

2. Rifinanziamento del pacchetto “Tutela Sanitaria per Covid”

1. Considerata la momentanea sospensione del pacchetto “Tutela Sanitaria per Covid” disposta da Ebitemp a causa dell'esaurimento del *plafond* originariamente individuato ed in considerazione del perdurare della situazione emergenziale che sta ancora attraversando il Paese, le Parti ravvisano l'opportunità di integrare il *plafond* originariamente individuato con un importo pari ad € 1.300.000,00.

2. Il nuovo *plafond* sarà destinato a soddisfare le istanze ricevute da Ebitemp sino alla data del 12/02/2021 ed alla copertura delle richieste che perverranno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, come individuata al successivo punto 4.6, per le prestazioni attive incluse nel “nuovo” pacchetto “Tutela Sanitaria per Covid” (Ricoveri ospedalieri per COVID-19; Riabilitazione respiratoria per COVID-19; Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza).

A tal proposito si specifica che la nuova prestazione “Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza” decorrerà a far data dal 13/02/2021.

La nuova prestazione si applicherà ad eventi di isolamento/quarantena in atto alla data del 13/02/2021 e fino al 30/04/2021. Per eventi di isolamento/quarantena iniziati prima del 13/02/2021 e conclusi successivamente a tale data, ai fini dell'erogazione del sussidio saranno presi in considerazione anche i giorni di isolamento/quarantena ricadenti nel mese di febbraio 2021, nei limiti dei requisiti indicati all'Allegato 1.

Considerata la particolarità della situazione, la nuova prestazione, che segue la vecchia “Indennità per isolamento domiciliare dovuto al Covid-19” senza soluzione di continuità, si applicherà anche ad eventuali richieste di accesso alla prestazione “Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza” in casi di situazioni di isolamento/quarantena verificatesi nel periodo 01/02/2021-12/02/2021 e comunque laddove i lavoratori siano in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato 1 e non abbiano già precedentemente presentato richiesta di accesso alla prestazione “Indennità per isolamento domiciliare dovuto al Covid-19” per il medesimo evento.

In tale ultima ipotesi, ai lavoratori saranno liquidate esclusivamente le giornate ricadenti nel succitato periodo 01/02/21-12/02/2021.

Le istanze potranno essere presentate entro il 31/08/2021.

3. Trasferimento delle risorse residue delle prestazioni non più attive

1. Considerato che il *plafond* residuo relativo alle prestazioni non più attive (Contributi per Congedo parentale, Rimborso Baby-sitter, Rimborso Collaborazione familiare) non è quantificabile in quanto risultano pratiche sospese per le quali è possibile procedere solo ad una approssimativa definizione dell’importo potenziale erogabile, le Parti dispongono la aggregazione dei singoli *plafond* residui delle prestazioni non incluse nel pacchetto “Tutela Sanitaria per Covid” in un unico *plafond* (il cui importo complessivo, comprensivo delle somme già erogate, ammonta dunque a € 1.000.000,00 originariamente stanziato) volto a soddisfare le pratiche sospese delle prestazioni per emergenza Covid non più attive (Contributi per Congedo parentale, Rimborso Baby-sitter, Rimborso Collaborazione familiare) e tutte le altre richieste delle prestazioni per emergenza Covid attive: Pacchetto “Materiale Informatico” (Contributo per la didattica a distanza rivolto alle lavoratrici/tori con figli o con minori sotto tutela o con figli iscritti a corsi legali di laurea, fiscalmente a carico; Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ai corsi serali; Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ad un corso legale di laurea; Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori con contratti di Apprendistato di I e III livello), Decessi Covid e Contributo per lavoratrici/tori con attività di lavoro in smart working.

4. Disposizioni comuni

1. Per le prestazioni diverse dal “Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza” vengono confermati i requisiti di accesso e i periodi di decorrenza previdenti, salva diversa determinazione della Commissione Prestazioni rispetto al perdurare dello stato di emergenza ai sensi della normativa nazionale.

2. Tutte le istanze per prestazioni Covid vengono valutate da Ebitemp – con il supporto della Cassa Mutualistica per quanto riguarda le prestazioni del pacchetto Tutela Sanitaria Covid-19 – che procede alla verifica finale della correttezza e completezza della documentazione a corredo. Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp – e la Cassa Mutualistica per il tramite di Ebitemp nel caso delle prestazioni inerenti la Tutela Sanitaria Covid-19 – sospende l’istruttoria ed invia al lavoratore richiesta di integrazione documentale che dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla richiesta di integrazione, trascorsi i quali senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale l’istanza si considera respinta.

3. In relazione alle istanze per prestazioni Covid, ricevute precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, come individuata al successivo punto 6, e che versano ad oggi in stato di sospensione per carenza documentale, Ebitemp invierà al lavoratore specifica comunicazione con la quale sarà assegnato un ulteriore termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla comunicazione di Ebitemp, trascorsi i quali senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale l’istanza di accesso alla prestazione non potrà essere accolta.

4. Ebitemp fornirà un monitoraggio periodico sull'andamento complessivo delle singole prestazioni Covid al fine di valutarne il tiraggio ed eventuali interventi correttivi.
5. Tutte le risorse che dovessero residuare al termine di vigenza delle prestazioni Covid torneranno nella piena disponibilità di Ebitemp per le attività ordinarie.
6. La data di entrata in vigore del presente Accordo è subordinata all'attivazione da parte di Ebitemp di tutte le procedure necessarie.

ASSOLAVORO

A row of handwritten signatures in black ink. From left to right: a signature that appears to be 'Antonio...', a signature that appears to be '...', a signature that appears to be 'Stefano...', a signature that appears to be '...', and a signature that appears to be 'Giuseppe...'. Below this row, there are more signatures: 'Antonio...', '...', 'Rosella...', '...', and a circular stamp.

FELSA CISL

Two handwritten signatures in black ink. The first one appears to be 'Matti...', and the second one appears to be '...'. Both are written in a cursive style.

NIDIL CGIL

Two handwritten signatures in black ink. The first one appears to be '...', and the second one appears to be 'Dorotea...'. Both are written in a cursive style.

UILTEMP

Three handwritten signatures in black ink. The first one appears to be '...', the second one appears to be '...', and the third one appears to be '...'. All are written in a cursive style.

“Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza”

• **Destinatari:**

- a) lavoratori a tempo determinato senza missione attiva, il cui isolamento/quarantena, iniziato durante la missione, sia proseguito oltre la scadenza della stessa;
- b) lavoratori a tempo determinato e indeterminato con missione attiva che siano in isolamento/quarantena per positività certificata di un convivente ed il cui periodo di isolamento/quarantena non sia coperto da istituti contrattuali e/o previdenziali retribuiti (es. il lavoratore deve ricorrere a permessi non retribuiti o aspettativa non retribuita).

La prestazione è rivolta alle/ai lavoratrici/ori di cui sopra con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell'arco dei 120 giorni di calendario.

Il sussidio è riconosciuto per i casi di isolamento/quarantena dei soli lavoratori, non anche quindi in caso di isolamento dei familiari fiscalmente a carico conviventi.

• **Requisiti:**

- ✓ Ipotesi sub a): l'isolamento/quarantena deve essere motivato da accertata e documentata positività del lavoratore avvenuta durante la vigenza della missione e proseguita oltre il termine della missione stessa;
- ✓ Ipotesi sub b):
 - l'isolamento/quarantena deve essere disposto dalle autorità sanitarie in caso di accertata e documentata positività di un soggetto convivente;
 - il periodo di isolamento/quarantena non deve essere coperto da retribuzione.

• **Prestazione:**

- 1) Ipotesi sub a): I richiedenti avranno diritto a 50 euro di sussidio per ogni giorno di isolamento/quarantena eccedente la fine della missione e fino a un importo massimo di Euro 500 (da cui andranno detratti i giorni pagati a titolo di malattia durante la missione).

Ai richiedenti sarà inoltre rimborsato il costo del tampone effettuato esclusivamente presso strutture sanitarie private/farmacie che certifichi la positività (se non effettuato a carico del SSN), fino ad un importo massimo di Euro 50 sulla spesa effettivamente sostenuta.

- 2) Ipotesi sub b): I richiedenti avranno diritto a 30 euro di sussidio per ogni giorno di isolamento/quarantena e fino a un importo massimo di Euro 300.

Ai richiedenti sarà inoltre rimborsato il costo di 2 tamponi effettuati esclusivamente presso strutture sanitarie private/farmacie (se non effettuati a carico del SSN), fino ad un importo massimo di Euro 50 ciascuno sulla spesa effettivamente sostenuta.

• **Documentazione richiesta:**

- per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, copia del contratto ed eventuali proroghe;
- per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, copia del contratto, lettere di assegnazione ed eventuali proroghe;
- dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro sottoscritta dall'ApL (ipotesi sub a), vedi fac-simile;

- copia busta paga riferita al periodo di isolamento/quarantena;
- copia del codice fiscale del richiedente e documento d'identità;
- esito del tampone che accerti la positività al Covid-19 del lavoratore (ipotesi sub a);
- certificato medico che disponga l'isolamento/quarantena per positività della lavoratrice/lavoratore (ipotesi sub a);
- certificato medico che disponga l'isolamento/quarantena per positività certificata di un convivente (ipotesi sub b).

Nel caso nel certificato non sia indicato esplicitamente che si tratta di un convivente del lavoratore e che il convivente sia risultato positivo, la richiesta non potrà essere accolta.







